

**L.R. 27 dicembre 2018, n. 24:** “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019” – Oggetto assembleare n. 7565/2018

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**  
**allegata al testo della legge regionale approvata**  
**dall’Aula in data 19 dicembre 2018**

## **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA**

### **DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019**

**Scheda tecnico-finanziaria allegata al testo della legge regionale approvata dall'Assemblea con deliberazione legislativa n. 103 del 19 dicembre 2018**

Il Progetto di legge regionale recante "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019*", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2019 ed i progetti di legge regionale di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

#### *Analisi degli articoli*

### **Capo I**

#### **FINALITÀ**

##### **Articolo 1 - Finalità**

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

### **Capo II**

#### **INFORMAZIONE E TRASPARENZA**

##### **Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015**

L'articolo introduce più puntuali disposizioni in materia di trasparenza senza comportare maggiori oneri per il bilancio regionale.

### **Capo III**

#### **SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE**

##### **Sezione I**

###### ***Disciplina del turismo***

**Articolo 3** - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006*

La disposizione integra il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturalista) prevedendo che la Giunta regionale, con propria deliberazione, nelle aree destinate ai naturalisti, spesso di pregio naturalistico, possa definire le tipologie di servizi che devono essere presenti in dette aree ed i relativi requisiti volti a garantire qualità ed ecompatibilità.

La disposizione non comporta oneri sul bilancio regionale.

**Articolo 4** - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016*

L'articolo in esame introduce una modifica alla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7) con cui si intende rafforzare il ruolo strategico che le Destinazioni Turistiche svolgono nell'ambito del nuovo sistema dell'organizzazione turistica regionale. Ad esse potrebbe essere affidata da parte della Città metropolitana e dalle province, su convenzione, la funzione di coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti. Le Destinazioni Turistiche assumerebbero, in modo completo, il ruolo di enti pubblici che operano in ambito territoriale di area vasta ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016, creando così le condizioni per innovare il sistema dell'accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.

La norma non ha impatti sul bilancio regionale.

**Articolo 5 - Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio** - L'articolo proposto in emendamento in Commissione I consente di imputare a fondo rischi i contributi finalizzati all'abbattimento dei tassi d'interesse, già concessi (sia ex l.r. 40/2002, sia ex l.r. 41/1997) ed utilizzati. La disposizione, senza comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, prevede infatti che i fondi concessi per l'abbattimento dei tassi d'interesse, per l'importo non utilizzato, vengano destinati all'implementazione dei fondi rischi. Tale misura consente di rafforzare l'operatività dei Consorzi fidi, considerato che per legge statale la garanzia sui crediti di importo fino a 100.000,00 euro potrà essere concessa in forma diretta solo dai Confidi e non più dal Fondo di garanzia per le P.M.I. istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

## **Sezione II**

### **Cultura**

**Articolo 6 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995**

**Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000**

**Articolo 8 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014**

Le modifiche proposte dagli articoli in esame sono volti a semplificare le procedure relative alla assegnazione delle risorse all'IBACN per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali di riferimento (legge regionale n. 29 del 1995 sull'organizzazione dell'Istituto; legge regionale n. 18 del 2000 in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali; legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 in materia di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) uniformando la disciplina riferita al settore dei beni culturali e rendendola coerente

con la normativa e le procedure di riferimento per la gestione delle risorse finanziarie dell'ente.

La modifica comporta che il trasferimento all'IBACN delle risorse stanziare in bilancio per l'espletamento delle proprie funzioni, avverrà con atto dirigenziale, non più con una deliberazione della Giunta regionale.

Si sottolinea al riguardo che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 29 del 1995, la Giunta rimane competente ad approvare il bilancio preventivo dell'Istituto, le sue variazioni e il rendiconto consuntivo. In capo alla Giunta viene inoltre riconosciuto, al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, un potere di vigilanza che può essere esercitato anche mediante apposite ispezioni e richieste al Revisore unico, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 29 del 1995.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 9 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018**

La Regione Emilia-Romagna è socio fondatore della Fondazione Teatro comunale di Bologna sulla base della disciplina statale che regola il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il Teatro Comunale di Bologna, a seguito dell'approvazione di specifiche norme statali, al pari di altre istituzioni lirico-sinfoniche ha avviato un percorso di risanamento per raggiungere il pareggio di bilancio e un tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

L'aumento del contributo regionale annuale al fondo di gestione da parte della Regione e del Comune, così come le misure di riduzione dei costi adottate dalla Fondazione Teatro Comunale col piano di risanamento approvato dal Commissario straordinario di Governo hanno permesso di raggiungere nel 2017 il pareggio di bilancio. Al fine di contribuire al rafforzamento dello stato patrimoniale della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, nel quadro del Piano di risanamento attualmente in corso approvato dai competenti organi dello Stato, la modifica proposta stabilisce che la partecipazione della Regione all'aumento del patrimonio della Fondazione medesima, in sintonia con quanto deliberato negli anni scorsi dal Comune di Bologna, avvenga sì mediante il conferimento di un immobile al

patrimonio della Fondazione, come stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, senza tuttavia destinare tale conferimento al fondo di dotazione, fondo su cui insiste un vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 15, lettera c) del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

La disposizione, essendo di mera modifica normativa, non ha impatti sul bilancio regionale

#### **Capo IV**

#### **CURA DEL TERRITORIO e DELL' AMBIENTE**

#### **Sezione I**

#### ***Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica***

**Articolo 10** - *Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984*

La norma interviene sul comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) correggendo il richiamo a due commi dello stesso articolo, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

**Articolo 11** - *Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984*

La norma modifica l'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984 eliminando previsione relativa alla consultazione della Commissione prevista all'articolo 25 nell'ambito delle procedure per l'assegnazione ai consorzi dei contributi annuali da parte della Regione per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

#### **Sezione II**

#### ***Disposizioni di coordinamento normativo in materia di paesaggio***

**Articolo 12** - *Modifiche all'articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017*

Il presente articolo precisa unicamente che i Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, solo fino a quando non sarà approvato il nuovo Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), a norma della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) e del Codice statale sul paesaggio (DLgs 42/2004). La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

### **Sezione III**

#### ***Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale***

**Articolo 13** - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008.*

La disposizione prevede che, a seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), i comuni possano stipulare apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e con le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica loro attribuite dalla presente legge. La disposizione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale in quanto disciplina modalità organizzative utilizzabili facoltativamente dagli enti locali per l'esercizio delle proprie funzioni in materia sismica.

**Articolo 14** - *Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012*

La ricostruzione post sisma è in avanzata fase di conclusione; ciò non di meno lo stato di emergenza con norma primaria è stato procrastinato al 31.12.2020 così come previsto dall'art.2 bis comma 44 D.L.148/2017, definendo il cosiddetto cratere ristretto art. 2 bis comma 43 stesso decreto riducendo i comuni interessati al numero di 30.

Allo scopo di uniformare tra di loro le suddette scadenze, l'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 ed ATERSIR hanno congiuntamente elaborato e predisposto l'aggiornamento del fondo solidarietà per i danni economico finanziari a carico del Servizio Gestione Rifiuti Urbani Assimilati (SGRUA) per il mancato gettito dei rifiuti urbani sino al termine dello stato d'emergenza.

Tale disposizione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Articolo 15** - *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018*

La disposizione in esame, modificando l'articolo 15 della legge regionale legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti), introduce una norma di semplificazione nella nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti, di favore per il proponente e di coordinamento rispetto alle disposizioni di settore che attengono alla documentazione progettuale relativa ai titoli edilizi e all'autorizzazione sismica, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

**Sezione IV**

***Disciplina degli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale***

**Articolo 16** - *Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005*

**Articolo 17** - *Modifiche all' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005*

**Articolo 18** - *Inserimento dell'articolo 54-bis nella legge regionale n. 6 del 2005*

**Articolo 19** - Abrogazioni

**a) AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO**

Attualmente tra i compiti degli enti per la gestione dei parchi e della biodiversità rientrano anche quelli dell'istituzione e del coordinamento gestionale delle aree di riequilibrio ecologico, compiti che precedentemente alla approvazione della Legge regionale 24 dicembre 2011, n. 24 erano stati assegnati alle province, mentre la gestione delle aree di riequilibrio ecologico, ai sensi dell'art. 54 della legge 17 febbraio 2005, n. 6, è affidata ai comuni ed alle loro forme associative. Di conseguenza, il ruolo degli Enti parco è attualmente eccentrico in quanto dovrebbe istituire delle aree protette che poi non gestisce.

Alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni appare opportuno prevedere che all'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provveda direttamente la Regione attraverso apposita deliberazione della Giunta regionale.



Conseguentemente risulta necessario rivedere tutte le parti della normativa regionale relativa alle aree di riequilibrio ecologico per renderla coerente con la nuova formulazione dell'art. 53 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6, come modificata dalla legge regionale n. 17 del 2016.

#### **b) SITI RETE NATURA 2000**

Con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, i Siti della rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC) esterni ai Parchi, alle Riserve, ai Paesaggi naturali e semi naturali protetti ed alle Aree di riequilibrio ecologico, sono stati affidati alla gestione dei Comuni territorialmente interessati ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 18 della sopracitata legge. Successivamente, attraverso l'art. 20 della LR 29 dicembre 2015, n. 22, per i territori esterni alle aree naturali protette e nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai Comuni, tali funzioni sono state assunte dalla Regione, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate.

Per favorire la gestione dei siti della rete Natura 2000 da parte dei Comuni territorialmente interessati e tenendo conto che un numero molto alti di siti, circa il 60%, è ricompreso nel territorio di più Comuni, appare opportuno incentivare la creazione di forme associative volontarie tra Comuni per garantire così una adeguata gestione sia dei siti in un'ottica di rete ecologica che permetta la migliore funzionalità degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali presenti.

Tutti gli articoli presenti in questa Sezione sono stati introdotti in emendamento in Commissione e non comportano oneri per il bilancio regionale, anche in relazione alla previsione di erogazione di contributi per la gestione delle aree di riequilibrio ecologico e dei siti esterni alle aree protette che è già contemplata in bilancio.

### **Sezione V**

#### ***Disciplina del Trasporto pubblico***

**Articolo 20** - *Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992*

La modifica è necessaria per coordinare l'articolo 11 (Norme finanziarie) della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) con le modifiche già apportate agli articoli 4 e 7 della stessa legge,

dagli articoli 29 e 31 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

**Articolo 21** - *Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999*

L'articolo in esame introduce una modifica normativa per ampliare la possibilità di intervento regionale relativamente alla rete viaria di interesse regionale per consentire interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa.

Gli oneri finanziari trovano copertura negli stanziamenti annualmente autorizzati dal bilancio di previsione a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, come previsto dall'articolo 7 della medesima legge.

**CAPO V**

**MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE**

**Articolo 22** - *Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge regionale n. 10 del 2000*

La disposizione in esame introduce nell'ordinamento regionale il principio in forza del quale qualsiasi conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a fondi comuni di investimento di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 non può avvenire senza l'approvazione di un progetto di valorizzazione da parte della Giunta regionale che ne dichiari la pubblica utilità complessiva. La norma novella la legge regionale n. 10 del 2000, recante la "Disciplina dei beni regionali", attraverso l'introduzione di un regime peculiare per i progetti di valorizzazione immobiliare dichiarati di pubblica utilità che, oltre a richiedere l'approvazione da parte della Giunta regionale, prevede:

- la partecipazione nel procedimento delle amministrazioni comunali mediante acquisizione del loro parere entro termine certo, al fine di promuovere la celerità dell'azione amministrativa;
- la possibilità di disciplinare unitariamente, sotto il profilo urbanistico, gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto di valorizzazione immobiliare.

Infine, la presente disposizione di legge individua in una delibera dell'Assemblea Legislativa - quale organo rappresentativo dei più ampi interessi - la conclusione del procedimento in caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali.

All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 23** - *Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale n. 9 del 2017*

Con l'inserimento della presente previsione di legge si prevede che le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR pubblicano per quindici giorni, anche per estratto, nell'Albo istituito ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dirigenziali.

La previsione normativa, data la sua natura, non comporta oneri a carico della Regione.

**Articolo 24** - *Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 9 del 2017 (Disposizioni per l'applicazione della Legge n. 219 del 2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT - Testamento biologico))*

L'articolo, proposto in emendamento in Commissione I, reca l'istituzione del Portale Regionale DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento) di cui alla legge n. 219/2017. Il Portale è lo strumento attraverso il quale sono raccolti i dati personali e di contatto dei soggetti, iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, che hanno scelto di redigere una DAT e degli eventuali fiduciari. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Articolo 25 - Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena**

Le disposizioni e misure contenute nel presente articolo sono volte a configurare il riassetto delle Aziende sanitarie di Modena, a seguito del percorso di sperimentazione gestionale autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1004 del 2016 per la gestione unica e integrata, in capo all'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena (AOU di Modena), dello stabilimento dell'Ospedale civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara e del Policlinico di Modena, nel triennio 2016-2018.

Il riassetto delle Aziende sanitarie di Modena comporta:

- dal punto di vista organizzativo che l'AOU di Modena, a decorrere dal 1 gennaio 2019, viene costituita in un unico presidio che si articola nei due stabilimenti ospedalieri: Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara;
- dal punto di vista dell'assetto patrimoniale, la conferma dei provvedimenti assunti per il trasferimento dei beni immobili e mobili, di cui all'art.13 della legge regionale n. 13 del 2016.
- dal punto di vista dei contratti, il subentro di tutti i rapporti giuridici in essere.

In merito al personale, la ridefinizione dell'assetto comporta che il personale dell'Azienda Usl di Modena risultante assegnato temporaneamente presso l'AOU di Modena, alla data del 1 gennaio 2019, viene trasferito all'AOU di Modena, ai sensi e secondo le procedure dell'art.31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la tempistica definita dal medesimo articolo.

Il processo di riorganizzazione descritto è volto a garantire l'attuazione dei principi previsti dalla legge regionale n. 29 del 2004 quali la valorizzazione delle risorse umane e professionali, la qualità e la sicurezza del lavoro, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nel rispetto del confronto con le organizzazioni sindacali.

L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

**Articolo 26** - *Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015*

L'articolo interviene sull'assetto della legge regionale 13/2015 e della legge regionale 4/2016 con riferimento alle funzioni regionali conferite ad Enti strumentali della Regione - ARPAE, ARL -, a Province, Città Metropolitana, ecc. ed altri Enti pubblici compresi sul territorio regionale.

Completati i primi 36 mesi di avvio del processo di riordino e verificata l'insussistenza di esuberi di organici tra il personale trasferito, la proposta intende garantire ex lege ai nuovi titolari delle funzioni il trasferimento delle risorse finanziarie per consentire agli enti stessi di organizzare stabilmente i propri organici per l'esercizio delle funzioni conferite. A tale fine, non sussistendo più la necessità di trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite il personale regionale già in posizione di distacco fino al 31/12/2018, la regione acconsente il rinnovo del distacco, o il comando oneroso - previo consenso degli interessati e su richiesta degli enti - del proprio personale per un periodo transitorio massimo di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e previa convenzione.

Durante il periodo transitorio ogni ente coinvolto nella delega di funzioni regionali sarà tenuto ad organizzarsi autonomamente prevedendo l'ampliamento dei propri organici per far fronte alle funzioni esercitate anche nell'ambito di progetti speciali o accordi attuativi della legge regionale.

Nello stesso tempo, e con gradualità, il personale già distaccato che manifesterà la volontà di rientrare nell'organizzazione regionale, potrà essere ricollocato in una delle funzioni regionali che presentano carenza di organico sulla base della programmazione dei fabbisogni professionali della Regione e comunque nel rispetto della minore distanza dalla propria residenza.

La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli oneri finanziari previsti per il finanziamento delle funzioni conferite agli Enti sostituiscono gli oneri già sostenuti nel triennio 2016-2018 per la retribuzione del personale precedentemente distaccato.

## **Articolo 27 - Vigenza delle graduatorie regionali**

L'articolo mira a prorogare di un ulteriore anno, ossia fino al 31/12/2019, la validità delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale inquadrato in categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 2017 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2018).

Ciò da un lato risponde all'esigenza di alcuni enti regionali coinvolti nell'ambito del processo di riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 13/2015, di completare le assunzioni di personale previa richiesta di utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti disponibili; dall'altro consente alla Regione, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali programmate per l'esercizio 2019, di acquisire risorse anche a tempo determinato, in sostituzione di personale in quiescenza ovvero per realizzare progetti finanziati da organismi nazionali e comunitari.

In emendamento in Commissione I è stato proposto l'inserimento di un ulteriore comma (comma 2) che prevede la proroga fino al 31.12.2019 anche delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Detta proroga si rende necessaria per assicurare la piena funzionalità di Arpae anche in relazione all'esercizio delle funzioni alla stessa conferite.

La disposizione non ha impatti sul bilancio regionale

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI**

**Articolo 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979 n. 26**

**Articolo 29 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979**

**Articolo 30 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979**

Le modifiche introdotte intervengono sugli articoli 2, 6 e 11 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle

tasce sulle concessioni regionali), senza comportare maggiori oneri sul bilancio regionale.

**Articolo 31** - *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996*

La disposizione modifica l'articolo 8 della L.R. 31/1996, riguardante principalmente le istanze di rimborso il tributo speciale in discarica, estendendo alle stesse quanto già disciplinato per le compensazioni in generale dei tributi regionali (di cui all'art.6 della L.R. 30/2003), al fine di definire con maggior chiarezza gli aspetti procedurali. La disposizione non comporta oneri sul bilancio regionale.

**Articolo 32** - *Estinzione dei crediti tributari di modesta entità*

L'articolo in esame recepisce quanto già disposto in materia dal comma 10 dell'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), senza comportare oneri per il bilancio regionale.

**Articolo 33** - *Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012*

L'articolo modifica il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 che ha previsto che le disposizioni contenute nel titolo III- relative all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa) - abbiano applicazione con la decorrenza da stabilire con successiva legge regionale. L'intervento di modifica stabilisce con legge la data di decorrenza di tali disposizioni che viene così fissata al 1° luglio 2019.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI**

**Articolo 34** - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004*

Le modifiche, introdotte in emendamento, si sono rese necessarie in primo luogo a seguito della legge regionale n. 1 del 13 marzo 2018, "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna", e della previsione in essa contenuta in ordine alla fusione per incorporazione di Cup 2000 s.c.p.a. in Lepida

s.p.a., al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La nuova società, il cui processo di fusione è in corso, sarà costituita da una ampia platea di soggetti, e sarà sottoposta al controllo analogo congiunto da parte di tutti gli enti soci, tramite un apposito comitato di indirizzo e coordinamento tra gli stessi, disciplinato da apposita convenzione.

Le attività legate alla agenda digitale saranno invece disciplinate con ulteriore convenzione, che definisce la collaborazione tra i vari soggetti pubblici facenti parte della Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER).

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

**Articolo 35 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004**

L'Agenzia INTERCENT-ER svolge la propria attività principalmente attraverso la stipula di convenzioni e accordi quadro in favore di pressoché tutte le Amministrazioni territorio regionale, con risparmi per tutto il sistema degli acquisti di beni e servizi.

Al fine di permettere a coloro che operano presso la suddetta Agenzia INTERCENT-ER, occupandosi di convenzioni a favore della sanità e degli enti locali, di essere beneficiari, nei casi previsti, delle risorse incentivanti di cui fruiscono tutti gli altri dipendenti che si occupano di acquisti (e al fine di evitare eventuali disparità di trattamento, garantendo una equilibrata ed efficiente gestione aziendale), è necessaria la istituzione di un apposito fondo.

La disposizione introdotta in emendamento in Commissione I prevede che tale fondo verrà finanziato sulla base di apposite convenzioni con gli enti locali e tramite l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale. La gestione del fondo sarà in capo alla Regione.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

**Articolo 36 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018**

A seguito della emanazione della legge regionale n. 1 del 2018 si è subito dato avvio alle procedure di fusione in esse previste. La fusione delle società Aster ed Ervet risultava particolarmente complessa, sia con riguardo alla tipologia delle società oggetto di fusione sia in considerazione della



preliminare e necessaria acquisizione del ramo d'azienda di pertinenza di Fbm spa in Ervet spa.

Il processo di acquisizione del ramo d'azienda di Fbm sopra citato si è concluso nel mese di settembre 2018.

Si sta procedendo ora con la fusione di Aster ed Ervet, ma la complessità della procedura richiede che si preveda che la stessa possa concludersi entro il 31 dicembre 2019 (e non invece entro il 2018).

Tale rinvio del termine per la conclusione del procedimento di fusione delle due società a fine 2019 non comporta oneri sul bilancio regionale.

#### **Articolo 37 - *Entrata in vigore***

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.